


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
C O P I A

L.R. 12 OTTOBRE 2009, N. 24 "DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER COSTITUZIONE A.T.A.

Nr. Progr. 27
Data 09/08/2012
Seduta Nr. 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 09/08/2012 alle ore 18:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Bravi Settimio	SINDACO	Presente	
Longhi Raffaella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Giannessi Adamo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Bruscaglia Silvio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Lazzarini Severino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Salvi Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Federici Alfio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pompei Ubaldo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dini Valentina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lapilli Ilaria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Bicchiarelli Federico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Parri Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Romanini Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Sacchi Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cacciamani Marcello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	15	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

BRUSCAGLIA SILVIO; GOSTOLI GIOVANNI

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: DINI VALENTINA, SALVI ANDREA, CACCIAMANI MARCELLO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

L.R. 12 OTTOBRE 2009, N. 24 "DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER COSTITUZIONE A.T.A.

IL PRESIDENTE

illustra brevemente l'argomento spiegando che si è reso opportuno convocare, con procedura d'urgenza, il consiglio comunale, al fine di approvare lo schema di convenzione per la costituzione dell'ATA. Un adempimento necessario - scaturente dalle disposizioni della l.r. Marche n. 24/2009 - che già molte altre amministrazioni comunali hanno provveduto ad adempiere. Per le ulteriori informazioni si rimanda ai contenuti della documentazione inserita in cartella. Invita pertanto i presenti ad approvare lo schema di convenzione;

PARRI: "Come gruppo di minoranza abbiamo avuto pochi elementi per valutare adeguatamente le ragioni di opportunità che ci dovrebbero indurre ad approvare lo schema di convenzione. Ad esempio, non siamo in grado di valutare i costi di questo nuovo organismo e non vorremmo che si trattasse del solito "carrozzone" a cui, purtroppo, siamo stati abituati negli ultimi anni. Per tali ragioni preannuncio il voto di astensione del nostro gruppo";

Al termine;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 198 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede che i comuni concorrono nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del medesimo decreto legislativo, e con le modalità ivi previste alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

CHE l'articolo 30 del D.Lgs. 18 aprile 2000 n. 267 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i rapporti finanziari ed economici;

CHE l'articolo 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CHE l'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2009 n. 24, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale 25 ottobre 2011 n. 18, e successivamente dall'articolo 1 della Legge Regionale 26 marzo 2012 n. 4, prevede che funzioni in materia di servizio integrato dei rifiuti sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i comuni della Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, e che i rapporti tra gli enti appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000;

CHE l'articolo 8 comma 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2009 n. 24 prevede che : *La Giunta Regionale approva, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, lo schema della convenzione prevista dall'articolo 7 e lo trasmette agli enti locali appartenenti all'ATA ai fini della adozione da effettuarsi nei successivi trenta giorni*";

CHE con nota prot. 421771 del 19/06/2012, pervenuta a questo Comune, la Regione Marche ha trasmesso lo schema di convenzione suddetto;

RITENUTO, esaminata la bozza di convenzione, di dover procedere alla sua approvazione ai sensi della L.R. 24/2009;

DATO ATTO:

- Che la convenzione prevede una partecipazione del Comune di Sant'Angelo in Vado agli oneri finanziari di funzionamento dell'ATA pari al 1.39 % del totale;
- Che il Comune di Borgo Pace provvederà allo stanziamento necessario non appena sarà noto il fabbisogno economico per il funzionamento dell'ATA;

VISTI :

- La bozza di convenzione trasmessa dalla Regione Marche;
- Il testo vigente dell'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2009 n. 24;
- L'articolo 198 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2000 n. 267 e la Legge 07 agosto 1990 n. 241;

PROPONE

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della Legge Regionale 12 ottobre 2009 n. 24, l'allegata bozza di convenzione (Allegato A) predisposta dalla Regione Marche per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'ambito territoriale ottimale ATO 1 Pesaro e Urbino.

2. DI DARE ATTO che la convenzione prevede una partecipazione del Comune di Sant'Angelo in Vado agli oneri finanziari di funzionamento dell'ATA pari al 1,39% del totale.

3. DI DARE ATTO che il Comune di Sant'Angelo in Vado provvederà allo stanziamento necessario non appena sarà noto il fabbisogno economico per il funzionamento dell'ATA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42;

PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del suddetto T.U.E.L. n. 267/2000:

- Il Responsabile del Settore Urbanistica, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Parri, Sacchi, Romanini, Cacciamani) su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Parri, Sacchi, Romanini, Cacciamani) su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL n. 267/00;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

ALLEGATO A)

Schema di Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 - Pesaro e Urbino

In _____, l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

tra le parti

Sig. _____, nato a _____ il _____ il quale interviene al presente atto nella qualità di _____ della Provincia di _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Sig. _____, nato a _____ il _____ il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

.....
.....
.....

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del rispettivo Ente in forza delle seguenti deliberazioni che, ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Provincia di _____ Deliberazione C.P. n. ___ del ____
Comune di _____ Deliberazione C.C. n. ___ del ____

.....
.....
.....

Premesso

- Che l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" prevede che i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 del medesimo decreto legislativo, e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Che l'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite Convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli documenti amministrativi" prevede, che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- Che l'art. 7 comma 1 della legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 2011 n. 18 "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successivamente dall' art. 1 della legge regionale 26 marzo 2012 n. 4 "Modifiche alle leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010)" prevede che le funzioni in materia di servizio integrato dei rifiuti sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, e che i rapporti tra gli enti locali appartenenti all' ATA sono regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e in esecuzione delle delibere provinciali e comunali sopra indicate, tutte esecutive ai sensi di legge

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione del art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) sono svolte per l'**ATO 1 -Pesaro e Urbino** dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) costituita fra la Provincia e i Comuni che ne fanno parte. L' ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.
2. La costituzione dell'ATA è intesa ad assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti ed in particolare:
 - a) l'unità di governo del servizio nell' ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
 - b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;
 - c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
 - d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
 - e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione;
 - f) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
 - g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
 - h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge.
2. Il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- c) rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

Art. 2

(Quote di partecipazione)

1. I Comuni e la Provincia ricadenti nell'ATO partecipano all'ATA secondo le seguenti quote determinate ai sensi dall'art. 8 comma 3 della l.r. n 24/2009:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale. Nel caso di modifica delle superfici territoriali l'ATA ridetermina le quote di rappresentanza con decorrenza dall'anno successivo;
- b) 75 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ISTAT e sono adeguate dall'ATA con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa deliberazione;
- c) 5 per cento alla Provincia.

In sede di prima applicazione, la composizione dell'ATA è perciò la seguente:

Comune	Superficie (kmq)	Quota superficie	Abitanti (censimento 2001)	Quota abitanti	Totale quote
Acqualagna	50,74	0,40%	4.178	0,94%	1,33%
Apecchio	103,26	0,81%	2.112	0,47%	1,28%
Auditore	20,3	0,16%	1.425	0,32%	0,48%
Barchi	17,24	0,13%	985	0,22%	0,36%
Belforte all'Isauro	11,99	0,09%	697	0,16%	0,25%
Borgo Pace	55,95	0,44%	661	0,15%	0,58%
Cagli	226,16	1,76%	9.076	2,04%	3,80%
Cantiano	83,1	0,65%	2.547	0,57%	1,22%
Carpegna	28,31	0,22%	1.605	0,36%	0,58%
Cartoceto	23,16	0,18%	6.490	1,46%	1,64%
Colbordolo	27,43	0,21%	5.087	1,14%	1,36%
Fano	121,27	0,95%	57.529	12,92%	13,87%
Fermignano	43,27	0,34%	7.598	1,71%	2,04%
Fossombrone	106,68	0,83%	9.591	2,15%	2,99%
Fratte Rosa	15,6	0,12%	1.034	0,23%	0,35%
Frontino	10,74	0,08%	369	0,08%	0,17%
Frontone	36,01	0,28%	1.301	0,29%	0,57%
Gabicce Mare	4,85	0,04%	5.356	1,20%	1,24%
Gradara	17,52	0,14%	3.381	0,76%	0,90%
Isola del Piano	23,05	0,18%	664	0,15%	0,33%
Lunano	14,62	0,11%	1.232	0,28%	0,39%
Macerata Feltria	40,23	0,31%	2.025	0,45%	0,77%
Mercatello sul Metauro	68,59	0,53%	1.448	0,33%	0,86%
Mercatino Conca	14,47	0,11%	1.029	0,23%	0,34%
Mombaroccio	28,22	0,22%	1.755	0,39%	0,61%
Mondavio	29,48	0,23%	3.851	0,87%	1,10%
Mondolfo	22,69	0,18%	11.090	2,49%	2,67%
Montecalvo in Foglia	18,24	0,14%	2.363	0,53%	0,67%
Monte Cerignone	18,04	0,14%	688	0,15%	0,30%
Monteciccardo	25,86	0,20%	1.296	0,29%	0,49%
Montecopiolo	35,74	0,28%	1.264	0,28%	0,56%
Montefelcino	38,69	0,30%	2.569	0,58%	0,88%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 09/08/2012

Monte Grimano	24,01	0,19%	1.155	0,26%	0,45%
Montelabbate	19,6	0,15%	5.345	1,20%	1,35%
Montemaggiore al Metauro	13,04	0,10%	2.123	0,48%	0,58%
Monte Porzio	18,36	0,14%	2.227	0,50%	0,64%
Orciano di Pesaro	23,78	0,19%	2.268	0,51%	0,69%
Peglio	20,2	0,16%	727	0,16%	0,32%
Pergola	113,46	0,88%	6.810	1,53%	2,41%
Pesaro	126,58	0,99%	91.086	20,46%	21,45%
Petriano	11,32	0,09%	2.457	0,55%	0,64%
Piagge	8,64	0,07%	970	0,22%	0,29%
Piandimeleto	39,96	0,31%	1.962	0,44%	0,75%
Pietrarubbia	13,05	0,10%	708	0,16%	0,26%
Piobbico	48,16	0,38%	2.046	0,46%	0,84%
Saltara	9,97	0,08%	5.101	1,15%	1,22%
San Costanzo	40,7	0,32%	4.120	0,93%	1,24%
San Giorgio di Pesaro	20,88	0,16%	1.307	0,29%	0,46%
San Lorenzo in Campo	28,69	0,22%	3.356	0,75%	0,98%
Sant'Angelo in Lizzola	11,8	0,09%	6.810	1,53%	1,62%
Sant'Angelo in Vado	67,44	0,53%	3.868	0,87%	1,39%
Sant'Ippolito	19,74	0,15%	1.513	0,34%	0,49%
Sassocorvaro	66,52	0,52%	3.457	0,78%	1,30%
Sassofeltrio	20,87	0,16%	1.229	0,28%	0,44%
Serra Sant'Abbondio	32,78	0,26%	1.187	0,27%	0,52%
Serrungarina	22,98	0,18%	2.200	0,49%	0,67%
Tavoletto	11,99	0,09%	816	0,18%	0,28%
Tavullia	42,33	0,33%	4.800	1,08%	1,41%
Urbania	77,79	0,61%	6.643	1,49%	2,10%
Urbino	228,07	1,78%	15.270	3,43%	5,21%
Provincia di Pesaro e Urbino					5,00%
totale					100,00%

2. La quota di rappresentanza delle Unioni dei Comuni è pari alla somma delle quote dei singoli Enti di riferimento.

Art.3

(Composizione e funzionamento dell' ATA)

1. Gli Enti partecipanti all'ATA sono rappresentati dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ovvero da loro delegati; non è ammessa delega fra Enti tranne che per i Comuni che partecipano all'ATA attraverso un'Unione e che sono rappresentati dal Presidente dell'Unione o dal Sindaco all'uopo delegato.

Il potere di rappresentanza del Presidente della Provincia e dei Sindaci cessa di diritto all'atto della loro sostituzione dalla carica.

2. L'ATA ha sede presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino - Via Gramsci, 4 - Pesaro. L'ATA, con propria deliberazione, può trasferire la sede ma sempre all'interno del territorio provinciale. L'ATA può avere sedi operative sul territorio provinciale.

3. I Comuni provvedono al finanziamento dell'ATA secondo le seguenti quote percentuali:

Comune	Quota
Acqualagna	1,40%
Apecchio	1,35%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 09/08/2012

Auditore	0,50%
Barchi	0,37%
Belforte all'Isauro	0,26%
Borgo Pace	0,62%
Cagli	4,00%
Cantiano	1,28%
Carpegna	0,61%
Cartoceto	1,72%
Colbordolo	1,43%
Fano	14,60%
Fermignano	2,15%
Fossombrone	3,14%
Fratte Rosa	0,37%
Frontino	0,18%
Frontone	0,60%
Gabicce Mare	1,31%
Gradara	0,94%
Isola del Piano	0,35%
Lunano	0,41%
Macerata Feltria	0,81%
Mercatello sul Metauro	0,91%
Mercatino Conca	0,36%
Mombaroccio	0,65%
Mondavio	1,15%
Mondolfo	2,81%
Montecalvo in Foglia	0,71%
Monte Cerignone	0,31%
Monteciccardo	0,52%
Montecopiolo	0,59%
Montefelcino	0,93%
Monte Grimano	0,47%
Montelabbate	1,42%
Montemaggiore al Metauro	0,61%
Monte Porzio	0,68%
Orciano di Pesaro	0,73%
Peglio	0,34%
Pergola	2,54%
Pesaro	22,58%
Petriano	0,67%
Piagge	0,30%
Piandimeleto	0,79%
Pietrarubbia	0,27%
Piobbico	0,88%
Saltara	1,29%
San Costanzo	1,31%
San Giorgio di Pesaro	0,48%
San Lorenzo in Campo	1,03%
Sant'Angelo in Lizzola	1,71%
Sant'Angelo in Vado	1,47%
Sant'Ippolito	0,52%
Sassocorvaro	1,36%

Sassofeltrio	0,46%
Serra Sant'Abbondio	0,55%
Serrungarina	0,71%
Tavoletto	0,29%
Tavullia	1,48%
Urbania	2,21%
Urbino	5,48%
	100,00%

Art. 4

(Funzioni del Presidente dell'ATA)

1. Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino è il Presidente dell'ATA dell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 1 Pesaro e Urbino, ne è il rappresentante legale e provvede:

- a) all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'ATA;
- b) alla sottoscrizione degli atti con rilevanza esterna;
- c) alla sottoscrizione dei contratti;
- d) ad ogni altra incombenza necessaria per il funzionamento dell'ATA per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione.

Art. 5

(Funzioni dell'ATA)

1. L'ATA svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

2. In particolare l'ATA:

- a) adotta le direttive ai propri uffici per la redazione del Piano Straordinario d'Ambito e per i successivi Piani d'Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali;
- b) adotta e approva il Piano Straordinario d'Ambito e il Piano d'Ambito monitorandone l'attuazione;
- c) individua le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come definito dall'art. 7 co. 4 lett. d) della l.r. 24/2009;
- d) approva le proposte di Accordi di programma, Protocolli di Intesa e Convenzioni di cui all'art. 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
- e) approva il Contratto di servizio sulla base dello schema definito dalla Regione ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. h) della l.r. 24/2009;
- f) approva la Carta dei servizi;
- g) predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi;
- h) approva i bilanci e il piano di riparto delle spese fra i Comuni;
- i) determina la tariffa di cui all'art. 238 c. 3 del d.lgs 152/2006;
- l) determina le misure compensative di cui all'art. 7 co. 4 lett. m) l.r. 24/2009 secondo i criteri fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. g) della l.r. 24/2009;
- m) effettua l'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), dell'art.7 della L.R. n.24/2009 anche attraverso la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

Art. 6

(Comitato di Coordinamento dell'ATA)

1. L'ATA può costituire, al proprio interno, un Comitato di coordinamento consultivo per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7

(Organizzazione e personale dell'ATA)

1. L'ATA, entro sei mesi dal suo insediamento, approva il proprio Regolamento di Organizzazione;
2. L'esercizio delle funzioni dell'ATA è assicurato prioritariamente con il personale dei Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/2009 nonché con quello messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla Convenzione; l'ATA può stipulare accordi con i Comuni e con le Assemblee territoriali d'Ambito previste dalla L.R. n.30/2011 o altri soggetti pubblici al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali.

Art. 8

(Rapporti ATA – Comuni)

1. Ai fini dell'esercizio informata associata delle funzioni attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti si intendono trasferiti all'ATA, a decorrere dalla data da questa definita, le relative competenze e poteri dei Comuni partecipanti.
2. I Comuni partecipanti si impegnano a:
 - a) riconoscere all'ATA la copertura delle risorse finanziarie necessarie secondo le modalità previste dall' articolo 9 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l'attuazione del Piano d'ambito e per le spese generali di funzionamento;
 - b) trasferire all'ATA i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione del Piano d'Ambito;
 - c) conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati, sia indifferenziati sia quelli da raccolta differenziata, negli impianti indicati dal Piano d'Ambito e in quelli previsti dai contratti di affidamento approvati dall'ATA;
 - d) mettere a disposizione le risorse necessarie per le spese di avvio del funzionamento dell'ATA nei tempi e con le modalità stabilite dall'ATA stessa.

Art. 9

(Rapporti finanziari)

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono assicurate dai Comuni.
2. Le spese dell'ATA sono ripartite fra i Comuni convenzionati come previsto dall'art. 3 comma 3 della presente Convenzione, fatte salve le spese relative ai servizi ed ai progetti che la programmazione delle attività preveda con riferimento esclusivo al territorio del singolo Comune o solo di alcuni di essi.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui al successivo articolo 10, gli Enti aderenti provvedono a liquidare all'ATA l' 80% delle somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'ATA, i Comuni provvedono a liquidare all'ATA il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per l'esercizio precedente.
5. Per la contabilità e finanza dell'ATA si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.

Art. 10

(Programmazione economica e finanziaria)

1. L'ATA approva entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari necessari e comprensivo del Piano di riparto delle spese. Il programma è trasmesso ai Comuni entro il 10 novembre per l'iscrizione da parte di ciascun Ente degli stanziamenti di competenza nel proprio bilancio annuale.
2. Il programma è accompagnato da una relazione contenente l'illustrazione dei valori economici e dei criteri adottati nella ripartizione delle spese dei Comuni.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'ATA approva il consuntivo delle attività svolte e lo trasmette ai Comuni per i provvedimenti di competenza entro 15 giorni, unitamente ad una relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

Art. 11

(Informazione)

1. Le deliberazioni dell'ATA sono pubblicate sul proprio sito web e sono trasmesse agli Enti convenzionati per posta elettronica certificata o mediante fax, ai sensi dell'art. 43 comma 3 del d.p.r. 445/2000.

2. Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ATA le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente Convenzione.

Art. 12

(Clausola compromissoria)

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dal Presidente della Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del T.U. 267/2000.

Art. 13

(Durata e modifica)

1. La presente Convenzione impegna le parti contraenti dalla data di sottoscrizione e per tutta la vigenza delle disposizioni legislative che ne hanno reso obbligatoria la stipula.

2. Le modifiche dell'ATO comportano la modifica della Convenzione relativamente alla composizione dell'ATA come prevista dall'art. 2.

3. Le quote di partecipazione degli enti sono aggiornate, con conseguente modifica della convenzione, entro tre mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.

4. La presente Convenzione può essere modificata, previo parere favorevole della Giunta Regionale, con deliberazione dell'Assemblea senza che ciò comporti la necessità di provvedimenti dei Consigli degli Enti convenzionati. Non necessita l'acquisizione del parere della Giunta regionale la modifica delle Tabelle di cui all'articolo 2 c.1 e all'articolo 3 c.3 derivanti da variazioni demografiche o territoriali.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. All'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle delle leggi regionali n. 24/2009, n. 18/2011 e n. 4/2012.

2. In caso di scioglimento anticipato dei Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999, l'ATA subentra nei rapporti attivi e passivi dei medesimi, istituendo gestioni separate per la durata dei contratti relativi ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 09/08/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/08/2012 al 25/08/2012 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 10/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 10/08/2012

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 20/08/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addi, 10/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 27

Data Delibera 09/08/2012

Ufficio: V Settore Lavori Pubblici

OGGETTO

L.R. 12 OTTOBRE 2009, N. 24 "DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER COSTITUZIONE A.T.A.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 26/07/2012 IL Responsabile del Servizio F.to Gorgolini Valter
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 26/07/2012 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Competenza _____ | <input type="checkbox"/> Impegno _____ |
| <input type="checkbox"/> Residui _____ | <input type="checkbox"/> Liquidazione _____ |
| <input type="checkbox"/> Registrato _____ | <input type="checkbox"/> Cap./Art. _____ |
| <input type="checkbox"/> Preno.: PREN/ _____ | <input type="checkbox"/> Storni/Variaz. _____ |

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Lani Claudio

Data, _____